

ALLEGATO II

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – parte A

(articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

Codici dei paesi

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti codici:

AT Austria	EL Grecia	IT Italia	PT Portogallo
BE Belgio	ES Spagna	LT Lituania	RO Romania
BG Bulgaria	FI Finlandia	LU Lussemburgo	SE Svezia
CY Cipro	FR Francia	LV Lettonia	SI Slovenia
CZ Repubblica ceca	HR Croazia	MT Malta	SK Slovacchia
DE Germania	HU Ungheria	NL Paesi Bassi	
EE Estonia	IE Irlanda	PL Polonia	

NB: Questa parte del modulo deve essere trasmessa alla o alle banche, al debitore e al creditore.

Quando l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo») riguarda conti in più banche, per ogni banca va compilata una copia distinta della parte A dell'ordinanza di sequestro conservativo. In tal caso, nelle copie della parte A dell'ordinanza di sequestro conservativo da trasmettere al debitore e al creditore, le informazioni su tutte le banche interessate devono essere fornite alla sezione 5.

1. Autorità giudiziaria di origine

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo

1.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.2.2. Località e codice postale:

1.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

1.3. Telefono:

1.4. Fax:

1.5. Indirizzo e-mail:

2. Creditore

2.1 Cognome e nome(i)/denominazione della società o dell'organizzazione:

2.2. Indirizzo

2.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.2.2. Località e CAP:

2.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

2.3. Telefono (se disponibile):

2.4. Fax (se disponibile):

2.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

2.6. Nome dell'eventuale rappresentante del creditore, se noto, e suoi re capitì, se disponibili

2.6.1. Cognome e nome(i):

2.6.2. Indirizzo

2.6.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.6.2.2. Località e codice postale:

2.6.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

2.6.3. Indirizzo e-mail:

2.7. Se il creditore è una persona fisica:

2.7.1. Data di nascita:

2.7.2. Numero di identificazione personale o di passaporto (se del caso e se disponibile):

2.8. Se il creditore è una persona giuridica o un altro ente che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro:

2.8.1. Paese di costituzione, formazione o registrazione (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

2.8.2. Numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, data e luogo della sua costituzione, formazione o registrazione:

3. Debitore

3.1. Cognome e nome(i) (eventuale secondo nome, se noto)/denominazione della società o dell'organizzazione:

3.2. Indirizzo

3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

3.2.2. Località e codice postale:

3.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

3.3. Telefono (se disponibile):

3.4. Fax (se disponibile):

3.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

3.6. Nome dell'eventuale rappresentante del debitore, se noto, e suoi recapiti, se disponibili

3.6.1. Cognome e nome(i):

3.6.2. Indirizzo

3.6.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

3.6.2.2. Località e codice postale:

3.6.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

3.6.3. Indirizzo e-mail:

3.7. Se il debitore è una persona fisica, e se queste informazioni sono disponibili:

3.7.1. Data di nascita:

3.7.2. Numero di identificazione personale o di passaporto:

3.8. Se il debitore è una persona giuridica o un altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, e se queste informazioni sono disponibili:

3.8.1. Paese di costituzione, formazione o registrazione (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

3.8.2. Numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, data e luogo della sua costituzione, formazione o registrazione:

4. Data e riferimento dell'ordinanza di sequestro conservativo

4.1. Data (gg/mm/aaaa) dell'ordinanza di sequestro conservativo:

4.2. Numero dell'ordinanza di sequestro conservativo:

5. Conto bancario/Conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo ⁽¹⁾

5.1. Nome della banca interessata dall'ordinanza di sequestro conservativo:

5.2. Indirizzo della banca

5.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

5.2.2. Località e codice postale:

5.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

5.3. Numero/Numeri di conto (indicare l'IBAN se disponibile):

5.3.1. Il creditore ha fornito nella domanda il numero del conto/dei conti?

Sì, sono stati forniti i seguenti numeri di conto:

No

5.3.1.1. Se nella domanda il creditore ha fornito i numeri di conto: devono essere sottoposti a sequestro conservativo altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca?

Sì

No

5.3.2. I numeri di conto sono stati ottenuti tramite una richiesta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014 e possono essere ottenuti, se necessario, dall'autorità di informazione nello Stato membro dell'esecuzione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento?

Sì. Le coordinate dell'autorità di informazione sono le seguenti:

No

6. Importo da sottoporre a sequestro conservativo

6.1. Importo totale da sottoporre a sequestro conservativo:

6.2. Valuta:

euro (EUR)

Kuna croata (HRK)

leu romeno (RON)

lev bulgaro (BGN)

fiorino ungherese (HUF)

corona svedese (SEK)

corona ceca (CZK)

zloty polacco (PLN)

Altro (precisare il codice ISO):

La banca di cui alla sezione 5 è incaricata di dare attuazione all'ordinanza di sequestro conservativo conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 655/2014.

La versione elettronica del modulo da utilizzare per la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme, che deve essere emessa a seguito dell'attuazione dell'ordinanza (articolo 25 del regolamento), è disponibile sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order..., e può anche essere compilata on line. Ulteriori istruzioni riguardanti la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme figurano in tale modulo.

(Da compilare se del caso) **Se richiesto dal debitore e se consentito dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, e se non vi sono provvedimenti confliggenti in relazione al conto interessato (articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 655/2014), la banca è autorizzata a dissequestrare le somme sottoposte a sequestro conservativo e a trasferirle, fino a concorrenza dell'importo specificato nella sezione 6 sopra, sul seguente conto indicato dal creditore:**

Fatto a:

Data:(gg/mm/aaaa)

Timbro, firma e/o qualsiasi altro segno di autenticazione dell'autorità giudiziaria:

(articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

NB: La presente parte B del modulo non deve essere trasmessa alla banca/alle banche. Deve essere solo allegata alla versione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo») trasmessa al debitore e al creditore. La parte B va compilata in un'unica copia, indipendentemente dal numero di banche.

7. Descrizione dell'oggetto della controversia e dei motivi che hanno indotto l'autorità giudiziaria a emettere l'ordinanza di sequestro conservativo:

8. Dettagli relativi all'importo da sottoporre a sequestro conservativo (a complemento della sezione 6 della parte A dell'ordinanza)

8.1. Importo totale da sottoporre a sequestro conservativo:

8.1.1. Capitale:

8.1.2. Interessi:

8.1.3. Spese per l'ottenimento della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico, se tali spese devono essere sostenute dal debitore (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014):

8.2. Valuta:

euro (EUR)

Kuna croata (HRK)

leu romeno (RON)

lev bulgaro (BGN)

fiorino ungherese (HUF)

corona svedese (SEK)

corona ceca (CZK)

zloty polacco (PLN)

Altro (precisare il codice ISO):

9. Garanzia costituita dal creditore

9.1. L'autorità giudiziaria ha chiesto al creditore di costituire una garanzia?

Sì. Precisarne l'importo e descrivere la garanzia:

Valuta:

euro (EUR)

Kuna croata (HRK)

leu romeno (RON)

lev bulgaro (BGN)

fiorino ungherese (HUF)

corona svedese (SEK)

corona ceca (CZK)

zloty polacco (PLN)

Altro (precisare il codice ISO):

No. Se l'ordinanza di sequestro conservativo non è emessa sulla base di una decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico, specificare i motivi per cui il creditore è stato esonerato dalla costituzione della garanzia:

10. Avvio di un procedimento di merito

Il creditore ha presentato domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di avviare un procedimento di merito.

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 655/2014, l'ordinanza di sequestro conservativo sarà revocata o cesserà i suoi effetti se il creditore non avvierà il procedimento di merito e non ne fornirà la prova all'autorità giudiziaria

entro il

(dd/mm/yyyy)

Su richiesta del debitore l'autorità giudiziaria può prorogare il termine, ad esempio al fine di consentire alle parti di risolvere il contenzioso.

11. Traduzioni (da compilare se del caso)

Elencare, fra i documenti presentati dal creditore all'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo, quelli che devono essere corredati di una traduzione o traslitterazione conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 655/2014 quando sono notificati o comunicati al debitore:

12. Spese (*)

12.1. Il debitore deve sostenere le seguenti spese processuali per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo:

Valuta:

euro (EUR)

Kuna croata (HRK)

leu romeno (RON)

lev bulgaro (BGN)

fiorino ungherese (HUF)

corona svedese (SEK)

corona ceca (CZK)

zloty polacco (PLN)

Altro (precisare il codice ISO):

13. Informazioni importanti per il creditore

13.1. Ai sensi della legislazione dell'autorità giudiziaria emittente, al creditore spetta:

avviare l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo;

trasmettere l'ordinanza di sequestro conservativo (Parte A), e un modulo standard in bianco per la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 655/2014, all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

avviare la notificazione o comunicazione al debitore a norma dell'articolo 28, paragrafi 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 655/2014.

14. Informazioni importanti per il debitore

Se si ritiene che la presente ordinanza di sequestro conservativo non sia giustificata, sono esperibili vari mezzi di ricorso (cfr. l'elenco ai punti 14.1-14.5). Il modulo da utilizzare per presentare domanda di ricorso è disponibile in 23 lingue ufficiali dell'Unione europea sul sito Internet del [Portale europeo della giustizia elettronica](#), e può anche essere compilato on line. In tale modulo figurano anche ulteriori istruzioni riguardanti il ricorso.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014, il debitore ha il diritto di chiedere il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se fornisce un'adeguata garanzia alternativa (ad esempio sotto forma di cauzione, garanzia bancaria o ipoteca). Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, il debitore ha anche il diritto di chiedere la cessazione dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo se fornisce un'adeguata garanzia alternativa.

Si osservi inoltre che ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014, su domanda del debitore all'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stata emessa l'ordinanza di sequestro conservativo, la decisione relativa alla garanzia da parte del creditore ai sensi dell'articolo 12 del regolamento può essere riesaminata qualora le condizioni o i requisiti previsti da tale articolo non siano stati adempiuti.

14.1. Il debitore può chiedere **all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione** di revocare o modificare l'ordinanza di sequestro conservativo se ritiene che:

— le condizioni o i requisiti di emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo stabiliti dal regolamento (UE) n. 655/2014 non siano soddisfatti (articolo 33, paragrafo 1, lettera a)].

14.2. Il debitore può chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione di revocare o modificare l'ordinanza di sequestro conservativo — oppure può chiedere all'autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro in cui il suo conto bancario è stato sottoposto a sequestro conservativo di far cessare l'esecuzione dell'ordinanza — se ritiene che ricorra una delle seguenti circostanze (articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 655/2014):

— l'ordinanza di sequestro conservativo, la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 655/2014 e/o gli altri documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 5, dello stesso regolamento non gli sono stati notificati o comunicati entro 14 giorni dal sequestro conservativo del suo conto o dei suoi conti;

— tali documenti comunicatigli o notificatigli a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 655/2014 non rispondono ai requisiti linguistici di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

— gli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti l'importo oggetto dell'ordinanza di sequestro conservativo non sono stati dissequestrati a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 655/2014;

— il credito la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza di sequestro conservativo è stato pagato in tutto o in parte;

— una decisione giudiziaria di merito ha dichiarato infondato il credito che il creditore intendeva garantire mediante l'ordinanza di sequestro conservativo;

— la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza di sequestro conservativo sono stati riformati o annullati.

14.3. Il debitore può chiedere **all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo** di revocare o modificare l'ordinanza se ritiene che le circostanze sulla cui base essa è stata emessa siano mutate (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014).

14.4. Il debitore può rivolgersi all'autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro in cui il suo conto bancario è stato sottoposto a sequestro conservativo se ritiene che ricorra una delle seguenti circostanze (articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014):

— l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo deve essere limitata poiché alcuni importi detenuti sul suo conto bancario oggetto di sequestro conservativo dovrebbero essere esenti da sequestro a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 655/2014, o poiché non si è tenuto conto, o non si è tenuto conto correttamente, degli importi esenti da sequestro nell'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

— l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo deve cessare perché il conto sottoposto a sequestro conservativo è escluso dall'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 655/2014;

— l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo deve cessare perché l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico, la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza di sequestro conservativo, è stata rifiutata nello Stato membro dell'esecuzione;

— l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo deve cessare perché l'esecutività della decisione giudiziaria, la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza, è stata sospesa nello Stato membro d'emissione;

— l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo deve cessare perché è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione (questo mezzo di ricorso può essere presentato solo all'autorità giudiziaria).

14.5. Il debitore e il creditore possono, in ragione del fatto che hanno convenuto di transigere la controversia, chiedere congiuntamente **all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo** di revocare o modificare l'ordinanza, o **all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione in tale Stato membro**, di far cessare o limitare l'esecuzione dell'ordinanza (articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 655/2014).

Fatto a:

Data:(gg/mm/aaaa)

Firma e/o timbro:

⁽¹⁾ Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda conti in più banche, indicare in questa sezione, alla parte A dell'ordinanza di sequestro conservativo destinata al debitore e al creditore, le informazioni relative a tutte le banche interessate. Nel compilare il modulo su carta, usare fogli distinti e numerare ogni pagina.

⁽⁴⁾ Facoltativo